



SINTESI DISPOSIZIONI VIGILANZA ALUNNI

La vigilanza è l'obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche i collaboratori scolastici e, a diverso titolo, i dirigenti scolastici (omissione rispetto agli obblighi organizzativi).

I docenti sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Sono liberati da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.”

La scuola, quindi, condannata a risarcire il danno all'infornato deve rivalersi contro il docente se questi abbia, con dolo (intenzionalità di nuocere, frode, inganno ...) o colpa grave, (grave imprudenza, negligenza, mancanza di accortezza ...) violato obblighi di servizio. La rivalsa ha luogo mediante l'esercizio dell'azione di responsabilità innanzi alla Corte dei conti.

Come si articola l'obbligo di vigilanza.

L'arco temporale di estensione di tale obbligo perdura ininterrottamente dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale. Per garantirlo, i docenti devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio della lezione e “assistere gli alunni all'uscita”. È appena il caso di rilevare che il periodo di vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione o attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo. Particolare attenzione dovrà essere prestata dai docenti al termine della ricreazione o al cambio dell'ora soprattutto nelle classi più vivaci. Ci si allontana dall'aula solo all'arrivo del docente dell'ora successiva, quando possibile. Il cambio di aula deve essere rapido e



ISTITUTO COMPRESIVO A. GRAMSCI

Via Europa snc - 07045 OSSI (SS) C.F. 92071210907 – Cod. Univoco UF9PB - Tel. 079/9341167

e-mail: ssic813003@istruzione.it pec: ssic813003@pec.istruzione.it sito web: www.icantoniogramscioggi.edu.it

non è consentito attardarsi in sala insegnanti o nei corridoi. Il collaboratore scolastico può essere chiamato a vigilare per sopperire a brevissimi ritardi.

Si ricorda che non è possibile allontanare, neppure momentaneamente, un alunno dalla classe: l'allontanamento non fa venir meno, né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. Inoltre, è compito dei docenti intervenire sin dall'inizio sulle situazioni che possano comportare condizioni di rischio (infastidire il compagno di banco, far oscillare la sedia, spostarsi dal posto assegnato ecc.).

Relativamente poi alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisca un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Presupposto della responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* è l'accertamento che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente, pertanto, si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (cd prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l'assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato.

Quindi, l'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile del danno.

INFORTUNI

Si coglie l'occasione per raccomandare a tutto il personale docente la massima solerzia, a fronte del verificarsi di infortuni, nell'esecuzione degli adempimenti di seguito richiamati: oltre alle



ISTITUTO COMPRENSIVO A. GRAMSCI

Via Europa snc - 07045 OSSI (SS) C.F. 92071210907 – Cod. Univoco UF9PB - Tel. 079/9341167

e-mail: ssic813003@istruzione.it pec: ssic813003@pec.istruzione.it sito web: www.icantoniogramscioggi.edu.it

cure di primo soccorso, che devono essere eventualmente prestate all'infortunato, ivi compreso l'avviso alla famiglia e – se del caso – la chiamata dei pubblici soccorsi, a fronte di qualunque infortunio:

- deve tempestivamente essere informato il Dirigente Scolastico, anche per il tramite del personale di segreteria;
- il docente sotto la cui sorveglianza l'infortunato si trovava deve prontamente compilare la denuncia di infortunio (relazione anche su carta libera);
- nella denuncia di infortunio deve essere descritta in maniera particolareggiata la dinamica dell'accaduto e dell'intervento prestato, oltre al giorno, l'ora ed il luogo dell'evento;
- il docente che abbia redatto la denuncia di infortunio è inoltre tenuto ad avvisare il Dirigente dell'eventuale assenza dello studente in parola dalle lezioni/attività didattiche nel giorno successivo a quello in cui si sia verificato l'evento dannoso.

L'adempimento richiamato per ultimo è necessario, affinché la scuola possa fare le valutazioni necessarie alla prosecuzione degli adempimenti amministrativi prescritti dalla vigente normativa.

PERSONALE ATA

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, è annoverato anche tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A. A riguardo il vigente CCNL del comparto scuola individua nell'allegata tabella A, per il profilo professionale di collaboratore scolastico, rilevanti mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione.

PAUSA/RICREAZIONE

La vigilanza degli allievi è a carico del docente in servizio sulla classe in quella frazione oraria o, in caso di cambi orari, dell'ora precedente la pausa ricreativa.

I docenti in compresenza collaborano, con identiche responsabilità, alla vigilanza del proprio gruppo classe.



ISTITUTO COMPRESIVO A. GRAMSCI

Via Europa snc - 07045 OSSI (SS) C.F. 92071210907 – Cod. Univoco UF9PB - Tel. 079/9341167

e-mail: ssic813003@istruzione.it pec: ssic813003@pec.istruzione.it sito web: www.icantoniogramsciossi.edu.it

Nei limiti del possibile l'uscita degli allievi dall'aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito.

Sperando di avere chiarito in maniera semplice le responsabilità professionali, civili e penali inerenti alla sorveglianza dei minori affidata ai professionisti della scuola, confido ancora una volta nella massima collaborazione, per mantenere quest'ultima l'ambiente sicuro e accogliente in cui tutti vogliamo trovarci ad operare.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Marcella Fiori